



Consiglio regionale

Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento PR FESR 2021/2027)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione), la Regione Abruzzo destina le economie rinvenienti da gestioni concluse di programmi comunitari da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dal Programma Regionale FESR 2021/2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 4.428.000,00, quantificato dalla medesima Società all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare "Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA", con dotazione di euro 4.428.000,00, da assegnare a DPH;
 - b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 1, Programma 12, capitolo 12607/2, denominato "Attuazione Por Fesr 2021-2027 - Cofinanziamento Regionale (Contributi per Investimento ad Imprese Private)", con incremento della dotazione di euro 4.428.000,00.

Art. 2

(Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento PR FSE + 2021/2027)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2022, al fine di dare esecuzione al Programma Regionale FSE+ 2021/27, la Regione Abruzzo destina parte delle economie rinvenienti dalla gestione conclusa del Fondo Microcredito FSE da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dal Programma FSE Abruzzo 2021-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 2.000.000,00, quantificato dalla medesima Società

all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare "Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA", con dotazione di euro 2.000.000,00, da assegnare a DPH;
 - b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 04, capitolo 52107/1, denominato "Finanziamento Regionale per l'attuazione del Programma Regionale Fse Abruzzo 2021-2027 (Spese Investimento Beni Immateriali)", con incremento della dotazione di euro 2.000.000,00.

Art. 3

(Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento dei Programmi Regionali FESR 2021/2027 e FSE+ 2021/2027)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2022, al fine di dare esecuzione ai Programmi Regionali FESR 2021/2027 e FSE+ 2021/2027, la Regione Abruzzo destina parte delle economie rinvenienti dalla gestione conclusa del Fondo Microcredito FSE da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dai predetti Programmi per le attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo degli stessi Programmi che la stessa Società gestisce, ai sensi del comma 1 del citato articolo 6 della l.r. 22/2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 812.329,14, quantificato dalla medesima Società all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare "Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA", con dotazione di euro 812.329,14, da assegnare a DPH;
 - b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 04, capitolo 52107, articolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento Regionale per l'attuazione del Programma Regionale Fse Abruzzo 2021-2027 (Assistenza Tecnica)", con incremento della dotazione di euro 812.329,14.

Art. 4

(Norma programmatica in merito ad ulteriori risorse)

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dai regolamenti comunitari, destina al cofinanziamento dei Programmi Regionali FESR e FSE tutte le risorse di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Dipartimenti della Giunta regionale pongono in essere attività e applicano misure volte:
- a) alla verifica di eventuali economie rinvenienti da gestioni concluse presso Fi.R.A. S.p.A.;
 - b) alla rimodulazione della spesa corrente e in conto capitale con particolare riferimento alle spese non obbligatorie e non vincolate;
 - c) all'accertamento e riscossione di nuove entrate extratributarie e alla riscossione dei crediti.

La destinazione delle risorse di cui al presente comma è determinata da opportune variazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 5

(Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della società Trenitalia S.p.A., derivante dall'attuazione del Contratto di servizio per acquisizione di beni e servizi relativi al trasporto pubblico ferroviario nell'anno 2015. Pagamento saldo fattura n. 8101002667 del 31/03/2016 per euro 1.193.242,44 ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della società Trenitalia S.p.A., con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, derivante dal Contratto di Servizio per la produzione di servizi di trasporto pubblico ferroviario del quarto trimestre 2015, per il pagamento della fattura n. 8101002667 del 31/03/2016 per un importo complessivo di euro 1.193.242,44 Iva al 10% inclusa.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dal comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.193.242,44, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 181512 - Art. 6, del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 6

(Modifica all'art. 11 della l.r. 15/2020)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) è sostituito dal seguente:
 "3. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione. La Giunta regionale, tenendo conto della funzione sociale dell'attività sportiva, determina, per ciascuna disciplina, le tariffe compatibili con gli obblighi deontologici in materia libero professionale e con il livello di competenza specialistica richiesto per il rilascio dell'attestato di idoneità. Tali tariffe si intendono comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa."

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/3 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE